

Comune di Forlì

PATTO DI COLLABORAZIONE ¹ PER LA CURA DEI PICCOLI BENI COMUNI URBANI ²

Nella sede degli Uffici comunali situati in P.zza Saffi n. 8,

tra

- il COMUNE DI FORLI;

e

- il Sig. _____, di seguito denominato "Proponente",

(în qualità di: privato cittadino, titolare di attività commerciale, artigiano, rappresentante di Comitato di quartiere, Associazione, studente, frontista della strada..., altro);

PREMESSO

• che ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei Beni comuni urbani è possibile sottoscrivere Patti per interventi di cura di modesta entità,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO

SEGUE ART, 1- OGGETTO DEL PATTO DI

COLLABORAZIONE

Il presente patto disciplina la specifica forma di collaborazione ai sensi degli art.li 7 e 8 del sopracitato "Regolamento".

Il Proponente si impegna alle seguenti azioni di cura e gestione dei piccoli beni comuni urbani:
- sfalcio di erba alta, del giardino della scuola Materna di San Martino in Villafranca;

in zona San Martino in Villafranca Via Lughese a Forlì.

L'attività di collaborazione viene svolta dal Proponente:

in manierea occasionale;

1 Esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. b) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642

2 In base all'art. 11, comma 5, del Regolamento sono precisamente indicati come "Interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo, approvati dal Dirigente competente per materia"

Il Proponente si impegna a svolgere le azioni di cura di cui sopra personalmente.

ART. 2 - PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI

Il Proponente si impegna all'esecuzione dell'intervento nel rispetto delle specifiche normative vigenti, anche al fine di operare in condizioni di sicurezza, e in attuazione delle prescrizioni, indicazioni e modalità operative, stabilite dai competenti uffici comunali, allegate al presente patto, avvalendosi di materiale ed attrezzatura in suo possesso.

Le suddette attività, qualora eseguite con la collaborazione di personale volontario, verranno svolte

sotto la responsabilità del Proponente.

L'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1 dovrà avvenire nelle giornate e negli orari di assente o minimo afflusso di pubblico sulle aree interessate, al fine di riudurre al minimo i rischi verso terzi derivanti dalle attività svolte.

ART. 3 - MODALITA' DI COLLABORAZIONE - RESPONSABILITA'

Il Comune di Forlì ed il Proponente si impegnano reciprocamente ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per il miglior perguimento dell'interesse comune;
- ispirando le proprie relazioni ai valori di fiducia reciproca, pubblicità trasparenza, responsabilità, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni.

Il Proponente solleva il Comune di Forlì da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta dipendente dallo svolgimento delle attività previste nel presente Patto.

ART. 4 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Il presente Patto di collaborazione disciplina gli interventi di volontariato svolto dal Prononente stesso ed eventualmente da altri volontari collaboratori, restando il Comune di Forlì del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro e/o di prestazione d'opera.

Nello svolgimento delle attività indicate all'art. 1 del presente Patto di collaborazione, il Proponente ed i volontari coinvolti saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi per i rischi connessi allo svolgimento delle attività esercitate, nonchè per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle predette attività, con copertura in caso di morte/invalidità permanente.

Il Prononente ed i volontari risponderanno personalmente di eventuali danni arrecati a persone e cose non coperti dalle polizze assicurative.

ART. 5 – TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Comune si riserva di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

Il Comune si impegna a pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente Patto di collaborazione.

ART. 6 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Ove non fosse possibile si esperirà il tentativo di conciliazione.

ART. 7 - DURATA

Il presente Patto di collaborazione ha la durata di anni 2 (due) a partire dalla data di sottoscrizione delle parti.

E' onere del Proponente dare immediata comunicazione scritta di eventuali interruzioni o cessazione delle attività descritte nel presente Patto.

Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto.
RT. 8 – NORMA FINALE
er quanto non espressamente convenuto si rinvia alle disposizioni del "Regolamento".
etto, approvato e sottoscritto.
rl) 99 crp goo

Per il Comune di Forlì
Il Dirigente del Servizio

Il Proponente	
Sig.	
716 •	

LINEE GUIDA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN CASO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Sfalcio del tappeto erboso

Per sfalcio si intende la tradizionale operazione di taglio dell'erba, ovvero di controllo dell'altezza delle specie erbacee, dei prati.

Lo sfalcio può essere effettuato con raccolta o con la tecnica del mulching (sminuzzamento fine dei residui che vengono rilasciati sul terreno in modo uniforme).

In ogni caso, al temine dell'intervento non dovranno trovarsi andane, cumuli, rami, depositi di materiale vegetale né sui prati né nelle zone a copertura inerte.

Lo sfalcio deve mantenere la vegetazione erbacea entro un determinato sviluppo in altezza con un minimo presunto di 6-7 sfalci annui.

In termini generali lo sfalcio deve essere condotto utilizzando attrezzi adeguati (es. rasaerba e decespugliatore personale e/o di uso domestico).

Particolare attenzione deve essere prestata per non arrecare danni alla vegetazione legnosa, agli arredi ed alle componenti dell'impiantistica irrigua presenti nelle aree oggetto di sfalcio o sottoposte ad operazioni accessorie allo sfalcio stesso.

Eventuali lesioni provocate dall'intervento di sfalcio dovranno essere segnalate all'Unità Verde per la valutazione economica del danno ed eventuali richieste di rimborso assicurativo.

Coltivazione di fioriere e vasi fioriti

La cura e la coltivazione di fioriere e dei vasi fioriti consiste nell'esecuzione di tutte le operazioni necessarie a mantenere nelle migliori condizioni sia la componente vegetale che la componente inerte di questi elementi, con particolare riferimento al corretto sviluppo vegetativo delle piante in esse/i radicate.

La lavorazione si intende comprensiva della regolare annaffiatura, concimazione con utilizzo di sostanza organica o di fertilizzanti ternari a lenta cessione, apporto di pacciamatura ed eventuale potatura delle piante radicate in questi spazi.

La lavorazione si intende inoltre comprensiva sia dell'asportazione di cartacce o altri rifiuti accumulatisi nelle fioriere e nei vasi, che dell'asportazione di tutte le specie erbacee, arboree, sarmentose o rampicanti indesiderate che si fossero sviluppate all'interno degli elementi considerati. Quest'ultima operazione dovrà essere condotta manualmente.

Infine si dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione delle fallanze e delle morie.

Dovranno essere previsti un minimo di ventiguattro passaggi all'anno.

Cura e coltivazione di arbusti

Per cura e coltivazione di arbusti si intendono tutte le operazioni necessarie al mantenimento estetico e funzionale degli esemplari trattati.

Gli arbusti dovranno essere potati rispettando le loro esigenze colturali, affinché possano esprimere al meglio le loro caratteristiche generali. Tecnicamente, le potature potranno essere eseguite sia manualmente che con tagliasiepe meccanici, avendo comunque cura di provocare la quantità minima necessaria di lesioni alle piante. Non sarà ammesso l'uso della motosega né di altri attrezzi di taglio quali frese, sia a lame che a martelli.

La cura e coltivazione degli arbusti si intende comprensiva anche dell'asportazione di cartacce o altri rifiuti accumulatisi al di sotto o in prossimità dei vegetali e dell'asportazione di tutte le specie erbacee, arboree, sarmentose o rampicanti indesiderate che si fossero sviluppate all'interno o al piede degli arbusti.

In termini generali, gli arbusti saranno lasciati in forma libera e le potature avranno essenzialmente lo scopo di eliminare parti morte o deperenti, riequilibrare la massa vegetativa o ridurla quando questa rappresenti un ostacolo alla circolazione veicolare, precluda la visibilità di incroci, segnaletica stradale o altre indicazioni di pubblica utilità o, infine, che interferisca con abitazioni o altri manufatti pubblici o privati.

Nel caso di arbusti mantenuti in forma obbligata, la potatura dovrà essere eseguita mantenendo la forma propria di ogni esemplare, con modalità e con frequenza (da uno a quattro tagli all'anno) che garantiscano la rispondenza dell'arbusto alle volumetrie desiderate.

Nel caso di arbusti in forma libera è vietato effettuare interventi di potatura volti a trasformare gli arbusti e le macchie arbustive in elementi a forma geometrica definita, senza previa autorizzazione della Unità Verde.

La potatura degli arbusti dovrà tenere conto dell'epoca di fioritura di ogni specie.

Cura e coltivazione siepi

Per cura e coltivazione di siepi si intendono tutte le operazioni necessarie al mantenimento estetico e funzionale degli esemplari trattati.

Le siepi dovranno essere potate rispettando le loro caratteristiche generali. Tecnicamente, le potature potranno essere eseguite sia manualmente, con forbici o forbicioni, che con tagliasiepe meccanici, avendo comunque cura di provocare la quantità minima necessaria di lesioni alle piante. Non sarà ammesso l'uso della motosega né di altri attrezzi di taglio quali frese, sia a lame che a martelli, o similari. Per specie ad ampio lembo fogliare non sarà ammesso l'uso di tosasiepi a pettine.

La cura e coltivazione delle siepi si intende comprensiva anche dell'asportazione di cartacce o altri rifiuti accumulatisi al di sotto o in prossimità dei vegetali e dell'asportazione di tutte le specie erbacee, arboree, sarmentose o rampicanti indesiderate che si fossero sviluppate all'interno o al piede della siepe.

Le siepi potranno essere lasciate in forma libera, nel qual caso le potature avranno essenzialmente lo scopo di eliminare parti morte o deperenti, riequilibrare la massa vegetativa o ridurla quando questa rappresenti un ostacolo alla circolazione veicolare, precluda la visibilità di incroci, segnaletica stradale o altre indicazioni di pubblica utilità o, infine, che interferisca con abitazioni o altri manufatti pubblici o privati.

Nel caso di siepi mantenute in forma obbligata, la potatura dovrà essere eseguita mantenendo la forma propria di ogni elemento di siepe, con modalità e con frequenza (da uno a quattro tagli all'anno) che garantiscano la rispondenza delle siepi alle volumetrie desiderate. Anche in questo caso, la potatura prevederà il taglio di contenimento, in modo tale che al termine delle operazioni le piante già adulte, abbiano assunto nuovamente forma e volume originario, mentre per quelle ancora in fase di accrescimento si abbia un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta, ed il massimo vigore, nel più breve tempo possibile.

Spollonatura al piede e al fusto ed eliminazione rampicanti

Per <u>spollonatura al piede</u> si intende l'eliminazione della vegetazione avventizia con meno di due anni di età sviluppatasi direttamente dalle radici o dal colletto di esemplari arborei. Tale operazione dovrà essere condotta con decespugliatore e/o con strumenti manuali da taglio (segacci, forbici e forbicioni). L'intervento sarà effettuato con esecuzione di taglio a raso, senza lasciare monconi sporgenti che possano determinare, nel tempo, l'elevazione della corona pollonifera e senza intaccare le porzioni legnose da cui la vegetazione si è originata. Non sarà ammesso l'uso della motosega né di altri attrezzi di taglio quali frese, sia a lame che a martelli.

Per <u>spollonatura al fusto</u> si intende l'eliminazione di vegetazione avventizia di età inferiore a due anni originatasi dalla base dell'albero, ad esclusione del colletto, fino ad un'altezza massima di 2 metri da terra. Il taglio non dovrà in nessun caso ledere i tessuti del tronco. Analogamente, quando i polloni siano emessi da ammassi cicatriziali, questi ultimi non dovranno essere lesionati.

Si precisa che l'intervento di spollonatura deve sempre comprendere <u>l'eliminazione di rampicanti</u>, se presenti, fino a 2,5 m da terra.

Le operazioni di spollonatura dovranno avvenire con modalità e frequenza (da uno a tre volte all'anno) tali da garantire la libera circolazione ciclo-pedonale e il decoro estetico dei luoghi.

Diserbo e controllo della vegetazione indesiderata

Il diserbo consiste nell'eliminazione della vegetazione spontanea indesiderata dalle superfici dove quest'ultima possa causare pericolo, danno, disturbo o perdita di decoro. Il diserbo deve essere effettuato manualmente oppure tramite l'utilizzo di mezzi meccanici.

L'esecuzione dell'intervento comprende la preventiva pulizia delle aree da tutte le tipologie di rifiuto e materiali estranei presenti.

Potatura alberi

Per potatura alberi si intendono tutte le operazioni di taglio necessarie sia al mantenimento estetico e funzionale degli esemplari trattati che al mantenimento di condizioni di sicurezza per cose o persone che si trovino nelle loro vicinanze, fino ad un'altezza massima di 2,5 metri da terra. Le potature potranno essere effettuate sia con strumenti manuali che con motoseghe. In ogni caso i tagli dovranno essere netti, lineari, esenti da sfibrature e sfilacciature nell'intento di portare a contatto dell'aria la minore superficie possibile di tessuti legnosi interni.

I tagli dovranno dovranno rispettare il collare basale ed essere conformi alla tecnica del "taglio di ritorno".

I tagli dovranno avvenire, per i rami vitali, su sezioni di diametro <8 cm. Tagli su sezioni con diametro superiore dovranno essere espressamente autorizzati dall'Unità Verde. Tale vincolo non è da considerarsi valido nel caso di eliminazione di parti morte o lesionate (branche a rischio), che dovranno essere asportate integralmente.

Le potature potranno essere eseguite sia con la tecnica della "potatura bruna", ovvero in assenza di foglie, che con la tecnica della "potatura verde", ovvero nel periodo di piena fogliazione.

Non vengono poste limitazioni ad interventi volti all'eliminazione di parti morte, fortemente deperienti o finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Irrigazione

Tale pratica colturale consiste nel fornire apporti idrici di soccorso ad alberi, arbusti e siepi ed è consigliabile specialmente nei 2-4 anni seguenti l'impianto, o in condizioni di siccità estiva prolungata. L'innaffiatura deve essere effettuata avendo cura di evitare sprechi di risorse idriche, nonché adottando tutti i criteri che consentano una riduzione del consumo di acqua.

Le innaffiature potranno essere manuali, con ausilio di tubo in gomma, o ricorrendo ad eventuali impianti irrigui fissi. I volumi di irrigazione consigliati sono 40 I per arbusti; 80 I sia per giovani alberi che alberi già affrancati. Il numero di interventi è da adeguare all'andamento stagionale specie in funzione di precipitazioni e intensità del vento.

Messa a dimora di fiori, alberi ed arbusti

La piantagione di piante da fiore annuali e/o bulbose è sempre consentito.

La eventuale messa a dimora di alberi ed arbusti dovrà sempre essere concordata con l'Unità Verde del Comune di Forlì che valuterà la sussistenza delle condizioni tecniche e fornirà le necessarie prescrizioni.

Si precisa che per quanto non specificamente indicato, sarà vincolante il rispetto delle norme indicate nel Regolamento Comunale per la Gestione e Tutela del Verde Pubblico e Privato.

Patti di collaborazione a tema CURA del VERDE

Premesse

- 1. I cittadini attivi con la firma del patto di collaborazione dichiarano ed accettano:
 - a) di essere maggiorenni;
 - b) di utilizzare abbigliamento, mezzi e attrezzature di lavoro idonee ed atte a garantire l'adeguata protezione dell'operatore;
 - c) di mettere in atto ogni misura necessaria per la tutela della sicurezza propria ed altrui;
 - d) di essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria e competenza per lo svolgimento delle attività elencate nel patto:
 - e) di operare secondo logiche di razionale buon senso e tutela della propria e altrui salute e sicurezza
- 2. L'Amministrazione comunale assume gli oneri per la copertura assicurativa dei cittadini attivi nei termini e con le modalità precisate nel Patto. Resta a discrezione e a carico del singolo cittadino volontario la stipula di eventuali ulteriori coperture assicurative per i rischi non coperti dalla suddetta polizza.
- 3. I Cittadini che collaborano con l'Amministrazione nell'ambito delle aree di intervento individuate dal presente Patto:
 - a) assumono, per il periodo relativo al progetto, la custodia dei beni utilizzati e delle aree detenute, con segnalazione di eventuali danneggiamenti o situazioni di pericolo;
 - b) rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Vigilanza e azioni di controllo

- 4. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, direttamente o indirettamente, valutazioni sulla realizzazione delle attività e l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disposte in relazione al patto stipulato, con la facoltà di rilasciare ulteriori prescrizioni ai Cittadini attivi.
- Qualora in sede di sopralluogo si accerti l'esistenza di una situazione di pericolo grave e immediato, le lavorazioni verranno sospese fino all'attuazione di necessari adeguamenti.
- 6. Il Dirigente del Servizio potrà esercitare tali funzioni avvalendosi di figure tecniche specificatamente incaricate a supporto.

Revoca del patto di collaborazione

- 7. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare unilateralmente il patto di collaborazione qualora siano intervenuti elementi tali da giustificare tale provvedimento.
- 8. A titolo esemplificativo, si elencano alcune fattispecie che possono determinare la revoca:
 - inadeguatezza, sotto il profilo della competenza, del Cittadino attivo rispetto all'oggetto del Patto di collaborazione;
 - sussistenza di provvedimenti di interdizione o, comunque, di misure che escludano la capacità di collaborare con la Pubblica Amministrazione;
 - · danni patrimoniali ai beni immobili:
 - · esecuzione di attività non previste dal patto di collaborazione;
 - · gravi eventi verificatisi nel corso dell'esecuzione delle attività o gestione del Patto;
 - sopravvenuti motivi di interesse generale;
 - · inosservanza delle prescrizioni o delle clausole del patto

Rischi particolari e situazioni che non possono rientrare nell'ambito del presente Patto

9. Le attività previste dal patto debbono essere svolte nell'ambito del contesto normativo sopra descritto, ovvero in assenza di particolari condizioni di rischio che possano determinare l'applicazione di specifiche e più restrittive norme di sicurezza, che richiederebbero apposite e complesse procedure.

In particolare non potranno essere svolte lavorazioni che espongono i Cittadini attivi ai seguenti rischi:

- di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2.00
- · di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,50
- · di elettrocuzione, in prossimità di linee elettriche e cavi in tensione
- di esposizione a sostanza chimiche e/o biologiche
- di movimentazione manuale di carichi superiori a kg. 25
- utilizzo di attrezzature che richiedano un specifica formazione e addestramento (utensili da lavoro, macchine operatrici, trabattelli, scale, piattaforme e apparecchi di sollevamento, ecc.) salvo possesso di attestazione della formazione necessaria.